

SPESE E INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

Organismo Medi O.D.C.E.C. di Napoli

Ai sensi dell'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011
Tutti gli importi sono comprensivi di IVA al 21%

SPESE DI AVVIO E NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- €48,40 a titolo di avvio della procedura (dovute da tutte le parti)
- €10,00 per le spese vive del servizio di notifica via fax o e-mail e di notifica con raccomandata di tipo 1 con ricevuta di ritorno per ciascuna parte convocata.

Le spese di avvio e quelle di notifica, queste ultime dovute solo da parte istante, devono essere versate al momento del deposito dell'istanza di mediazione e sono condizione per l'avvio della procedura.

SPESE PER L'EMISSIONE DEL VERBALE DI MANCATA PARTECIPAZIONE

Oltre alle spese di avvio, in caso di mancata partecipazione della parte convocata, la parte istante dovrà versare:

- €48,40 per valore della lite inferiore a €1.000
- €60,50 per valore della lite superiore a €1.000

Tali spese devono essere versate al momento dell'emissione del verbale. L'avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale di mancata partecipazione.

INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il valore della lite è indicato nell'istanza a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla norma vigente, e lo comunica alle parti.

INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE PER PARTE

Valore della lite	Mat. Obbligatorie art. 5 del comma 1 del D. Lgs. 28/10 (inclusa IVA 21%)	Mat. Volontarie (inclusa IVA 21%)
Fino a €1.000	€52,43	€78,65
Da €1.001 a €5.000	€104,87	€157,30
Da €5.001 a €10.000	€193,60	€290,40
Da €10.001 a €25.000	€290,40	€435,60
Da €25.001 a €50.000	€484,00	€726,00
Da €50.001 a €250.000	€806,67	€1.210,00
Da €250.001 a €500.000	€1.210,00	€2.420,00
Da €500.001 a €2.500.000	€2.299,00	€4.598,00
Da €2.500.001 a €5.000.000	€3.146,00	€6.292,00
Oltre €5.000.001	€5.566,00	€11.132,00

EVENTUALI AUMENTI DELLE INDENNITÀ'

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall'art. 5 del DM 145/2011, l'indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- o deve essere aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
- o deve essere aumentata del 20% nel caso di formulazione della proposta con esclusione delle materie di cui all'art. 5, comma 1. del D. Lgs. 28/10 .

VALORE DELLA LITE	Aumento in caso di successo (inclusa IVA 21%)	Aumento in caso di formulazione della proposta (inclusa IVA 21%)
Fino a €1.000	€19,66	€15,63
Da €1.001 a €5.000	€39,33	€31,46
Da €5.001 a €10.000	€72,60	€58,08
Da €10.001 a €25.000	€108,90	€87,12
Da €25.001 a €50.000	€181,50	€145,20
Da €50.001 a €250.000	€302,50	€242,00
Da €250.001 a €500.000	€605,00	€484,00
Da €500.001 a €2.500.000	€1.149,50	€919,60
Da €2.500.001 a €5.000.000	€1.573,00	€1.258,40
Oltre €5.000.001	€2.783,00	€2.226,40

A norma di legge, gli aumenti sono calcolati sulla base della Tabella A allegata al DM 180/2010.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di avvio devono essere corrisposte da parte istante all'atto del deposito, e per la controparte al momento dell'accettazione.

Le indennità di mediazione vengono versate dalla parte istante il giorno dell'incontro, in caso di accettazione della controparte, diversamente la parte istante verserà l'importo per il rilascio del verbale di mancata presenza.

L'eventuale parte di indennità non versata prima dell'incontro, insieme agli eventuali aumenti, deve essere corrisposta al termine della procedura ed è condizione per il rilascio del verbale positivo, negativo o di mancata presenza.

Il successivo pagamento delle spese di procedura e/o di accettazione alla procedura potrà essere effettuato in contanti, con assegno oppure mediante bonifico bancario: c/c n.1370314 BANCA DELLA CAMPANIA filiale di Napoli IBAN IT4000539203401000001370314 intestato a Medi Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, indicando nella causale: "adesione procedimento di mediazione n. . PR/2012/___ OM/E/___/12 del ___/___/___"

CREDITO D'IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI

In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di €500. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di €50.000.

Criteria di determinazione delle indennità

D.M. 145/2011-Articolo 16

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (1)
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (2)
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. (1)
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.(3)
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (4)
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.